



STATUTO

*Approvato dall'assemblea dei soci
seduta straordinaria del 22 novembre 2007*



TITOLO I

Costituzione - Sede - Oggetto - Durata

Articolo 1

1. E' costituita una Società per Azioni denominata "Valle Camonica Servizi S.p.A." ai sensi degli artt. 112 e 113 c. 5, lett. «c», dei D.Lgs. 267/00 (in breve: T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni.
2. Stante la natura a totale capitale pubblico della società, possono essere soci della medesima sia enti pubblici locali sia enti pubblici.
3. Ai fini dei presupposti di cui all'art. 113 c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/2000, non esiste alcun rapporto di terzietà tra gli enti pubblici locali soci e la società. L'assenza di terzietà, fa riferimento ad un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda i più importanti atti di gestione del medesimo. In virtù di tale rapporto il soggetto partecipato non possiede alcuna autonomia decisionale in relazione alla gestione straordinaria ed ai più importanti atti di gestione ordinaria, e si configura quindi come un'entità distinta solo formalmente dalle amministrazioni controllanti.
4. Qualificano l'affidamento *in house* dei servizi pubblici locali i seguenti articoli del presente statuto: art. 1, tutti i commi; 3, cc. 2, ultimo capoverso, 2, ultimo capoverso, 4; 10, c. 1, lett. «e»; 21, cc. 1, primo capoverso, 3; 27, tutti i commi; 29, c. 1; 31, cc. 1 e 2.
5. Seppur l'affidamento *in house* è estraneo al servizio di distribuzione gas naturale (*ex* D. Lgs. 164/00) e di energia elettrica (*ex* D. Lgs. 79/99) ai sensi dell'art. 113, c. 1, D. Lgs. 267/00, il controllo analogo di cui al c. 5, lett. «c» di tale ultimo articolo è esteso anche a tali servizi se previsti nell'oggetto sociale.

Articolo 2

1. La sede della società è in Darfo Boario Terme. Il Consiglio di amministrazione, nei modi di legge, potrà istituire uffici, filiali, succursali e rappresentanze anche altrove in Italia e all'estero, nonché sopprimere quelle esistenti.



Articolo 3

1. La società ha per oggetto l'esercizio dei seguenti servizi pubblici locali, attività complementari e opere connesse ai sensi di legge :

- a) la produzione, il trasporto, il trattamento, la distribuzione del gas naturale per qualsiasi uso;
- b) la raccolta, il trasporto, il trattamento, lo smaltimento e l'eventuale riutilizzo dei rifiuti solidi urbani, speciali e tossico-nocivi, e servizi affini, compresa, ai fini della sopraccitata fase di trasporto, l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi sul territorio nazionale ed internazionale;
- c) la captazione, l'acquisto, il sollevamento, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dell'acqua e la vendita per usi plurimi nonché la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di rifiuto;
- d) la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia termica;
- e) la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia elettrica;
- f) l'impianto e l'esercizio della pubblica illuminazione.
- g) la realizzazione e l'esercizio di sistemi per la gestione del traffico e della sosta di autoveicoli.

Attività tutte da esercitare in conformità alle leggi tempo per tempo vigenti.

Sono da qualificarsi, ai fini dell'*in house*, come servizi pubblici locali di rilevanza economica i servizi di cui alle precedenti lettere b), c), d), f), g).

2. La società potrà inoltre gestire, previa le opportune verifiche di fattibilità, altri servizi complementari o collegati, direttamente o indirettamente con quelli di cui alle lettere del comma precedente, che risultino di interesse delle comunità a servizio delle quali la società opera, nonché altri servizi pubblici che vengano ad essa affidati dagli enti pubblici locali.

3. La società potrà altresì, quale attività connessa e complementare a quanto specificato al precedente comma, svolgere studi, ricerche, consulenze, assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e privati nel settore dei pubblici servizi, nonché attività di progettazione e costruzione anche per conto terzi degli impianti relativamente anche ai servizi di cui ai precedenti punti, nonché studi di fattibilità, direzione lavori, che siano connessi alle proprie competenze aziendali.

Ciò premesso, la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti

pubblici locali che la controllano (*rectius*: con la collettività di cui all'ente o agli enti pubblici locali che la controllano).

4. La società può provvedere, ai sensi di legge e del presente statuto, all'esercizio delle attività di cui ai precedenti commi in ambito territoriale nazionale ed internazionale, partecipando a procedure concorsuali e/o negoziali e sempre che tale attività risulti al massimo pari al quarantanove per cento della propria attività. Devono ritenersi escluse da tale calcolo le eventuali gestioni per conto previa convenzione di cui all'art. 30, T.U.E.L., quali scelte esercitate dai Consigli degli enti pubblici locali soci anziché dalla società.

5. Per il conseguimento dello scopo sociale, la società potrà, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge, compiere ogni e qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, bancaria, mobiliare ed immobiliare, nonché assumere partecipazioni in altre società di qualunque tipo, aventi scopo analogo al proprio e prestare fidejussioni, cauzioni, avalli e concedere ipoteche, nonché altre garanzie reali.

6. La società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università e stipula con gli stessi convenzioni.

Articolo 4

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO II

Capitale sociale

Articolo 5

1. Il capitale sociale è di Euro 10.428.250,00 (diecimilioniquattrocentoventottomila250/00) diviso in n. 10.428.250 azioni ordinarie del valore nominale di 1 (un) Euro cadauna.

2. Tali azioni sono di due categorie, denominate "A" quelle di proprietà del Consorzio Servizi Valle Camonica quale ente pubblico economico e degli enti pubblici locali facenti parte dello stesso Consorzio e dei soci (enti pubblici) che a seguito del conferimento di rami d'azienda determinino il trasferimento in capo a Valle Camonica Servizi s.p.a. di diritti di esclusiva.

3. Le azioni denominate "B" sono quelle di proprietà degli altri soci (enti pubblici locali ed enti

pubblici).

4. Le azioni godono degli stessi diritti salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

5. La quota di partecipazione del Consorzio Servizi Valle Camonica e degli enti ad esso consorziati non potrà in ogni caso essere complessivamente inferiore al 51% del capitale sociale e quella di ogni singolo Ente pubblico locale non potrà eccedere il 20% del capitale sociale, ad eccezione del Consorzio Servizi Valle Camonica.

7. La società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 e seguenti c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti.

8. I soci possono effettuare versamenti alla società in conto capitale, nonchè porre in essere finanziamenti temporanei infruttiferi a favore della società con obbligo di restituzione, nel rispetto delle norme di legge.

Inoltre la società può effettuare raccolta di risparmio presso i soci a condizione che la raccolta sia rivolta a soci iscritti nel relativo libro da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Articolo 6

1. Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti come da categorie previste nel presente statuto.

2. Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.

3. Possono detenere azioni di categoria "A" solo i soci di cui all'art. 5 comma 2 del presente Statuto, mentre gli altri soci possono detenere azioni di categoria "B".

4. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari, ma può emettere a favore dei soci certificati sottoscritti dal Presidente.

5. Il domicilio degli azionisti risulterà, a tutti gli effetti di legge, dal libro dei soci.

6. La Società potrà rendersi acquirente di azioni proprie, nell'osservanza delle norme di legge che disciplinano tale acquisto.

Articolo 7

1. Chiunque possieda azioni della società in violazione del divieto di cui all'art. 5, comma 5, deve darne comunicazione scritta alla società stessa entro 20 giorni dall'operazione a seguito della quale la partecipazione ha superato il limite percentuale consentito.
2. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato deve essere stipulato per atto pubblico comunicato alla società per iscritto e reso pubblico mediante annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, entro 5 giorni dalla stipulazione. In mancanza l'atto è nullo e inefficace anche tra gli stipulanti.
3. Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Soggezione ad attività di direzione e controllo

Articolo 8

1. La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2497-*bis*, comma secondo c.c.

TITOLO III

Assemblea

Articolo 9

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.
2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione da svolgersi in giorni differenti, delibera con le presenze e le maggioranze previste dall'art .16 del presente statuto.

Articolo 10

1. All'Assemblea generale, convocata in via ordinaria, spetta:

a. approvare i bilanci, i piani programma, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi di investimenti e gli indirizzi in materia tariffaria;

b. provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca degli amministratori e sindaci e del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile, secondo le modalità e termini previsti nell'art. 16 del presente Statuto; spetta sempre all'Assemblea la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione;

c. la facoltà di affidare al Collegio Sindacale le competenze relative al controllo contabile nel rispetto delle norme contenute nell'art. 2409 *bis* del c.c.;

d. determinare il compenso degli amministratori, dei membri del Collegio sindacale e del Revisore Contabile, ove nominato.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;

e. deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci;

f. approvare gli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;

g. il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea le proposte in materia di creazione, modificazione e cessazione della gestione di servizi pubblici richiesta dai soci pubblici;

h. deliberare sulle operazioni di cessione o dismissione di partecipazioni in società controllate o collegate, ogni qualvolta tali operazioni comportino, complessivamente ed anche se con deliberazioni successive adottate nel corso di 12 mesi, l'alienazione di quote superiori al 25% purché di importo superiore al 3 % del capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

i. deliberare sulla sottoscrizione, l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al 3 % del capitale netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;

j. deliberare sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli Amministratori, nonché sugli oggetti riservati alla sua esclusiva competenza dalla legge e dal presente statuto della società;

- k. approvare la richiesta ai Soci di versamenti in conto capitale o finanziamenti temporanei infruttiferi con obbligo di restituzione, a favore della Società, nel rispetto delle norme di legge;
- l. formulare gli indirizzi e le linee-guida per la programmazione ed esercitare le verifiche ed i controlli previsti nel presente statuto.

Articolo 11

1. All'Assemblea generale convocata in via straordinaria spetta:
- deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
 - deliberare sull'emissione delle obbligazioni ordinarie e convertibili, sullo scioglimento della società e sulla nomina e i poteri dei liquidatori;
 - deliberare su quant'altro previsto dalla legge.

Articolo 12

1. L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dovrà essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale e ai sensi dell'art. 2364 c.c. entro 180 giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale.
2. L'Assemblea ordinaria dovrà altresì essere convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi stabiliti dalla legge.
3. L'Assemblea ordinaria o straordinaria dovrà inoltre essere convocata ogni volta che sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.
4. Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno convocate, anche in luogo diverso dalla sede della società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza seguendo alternativamente :
- 1) Pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
 - 2) su almeno un quotidiano da scegliere tra:
 - Giornale di Brescia;
 - Brescia Oggi;
 - Il Giorno;

➤ La Repubblica;

➤ Il Corriere della Sera;

3) In deroga alle norme di cui in precedenza, l'avviso di convocazione può essere comunicato ai Soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

5. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà altresì contenere l'indicazione di altro giorno, ora e luogo per l'adunanza in seconda convocazione nell'eventualità che la prima andasse deserta.

6. In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si riterranno regolarmente costituite quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

In questa fattispecie, le deliberazioni assunte, dovranno essere tempestivamente comunicate ai componenti degli organi Amministrativi e di controllo non presenti.

Articolo 13

1. Possono intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti nel libro dei soci.

Articolo 14

1. Ogni socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante semplice delega scritta, anche inviata a mezzo fax o per posta elettronica.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea.

3. Ciascun azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

Articolo 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'Amministratore Delegato o, in assenza di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario anche non azionista.



3. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da processo verbale firmato dal presidente e dal Segretario.

4. Nei casi previsti dalla legge e quando il Consiglio lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da Notaio scelto dal Presidente.

Articolo 16

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti. Essa delibera validamente a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.

2. L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale e delibera validamente con la maggioranza assoluta del capitale rappresentato.

3. Limitatamente alle delibere aventi ad oggetto la nomina degli amministratori dei sindaci e del Revisore, l'assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno il 51% del capitale.

4. Salvo una diversa delibera unanime dell'Assemblea, la nomina alle cariche sociali avviene sulla base di liste e allegati *curricula* nella versione europea come da raccomandazione della Commissione dell'11/3/2002, C (2002) 516.

5. A tal fine, l'assemblea dovrà essere convocata ai sensi del comma 4 art. 12 del presente statuto non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza; a pena di nullità delle deliberazioni ai sensi dell'articolo 2379 c.c., l'ordine del giorno pubblicato dovrà contenere tutte le materie da trattare, che non potranno essere modificate o integrate in sede assembleare; le liste potranno essere presentate dagli amministratori uscenti o da soci che rappresentino almeno l'uno per cento degli aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria e saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale.

6. Ogni socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista. I soci aderenti ad uno stesso

patto di sindacato possono presentare e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuibili ad alcuna lista.

7. Unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura degli azionisti presentatori, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

8. Nessuno può essere candidato in più di una lista. L'accettazione della candidatura in più di una lista è causa di ineleggibilità assoluta. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. I voti ottenuti saranno divisi successivamente per uno, due, tre, quattro, cinque, secondo il numero dei consiglieri da eleggere, esclusi i consiglieri nominati direttamente dai soci fondatori.

9. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa previsto, e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

10. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente per l'ultimo consigliere da eleggere, sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, quello più anziano di età.

TITOLO IV

Amministrazione - Rappresentanza - Collegio sindacale

Articolo 17

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero di membri variabile da un minimo di tre al numero massimo stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente in materia, secondo quanto stabilito di volta in volta dall'assemblea ordinaria all'atto della nomina. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 26, potrà avvalersi, per le attribuzioni di cui al successivo art. 21, di un amministratore delegato nominato ai sensi dell'art. 2381 c.c., titolare della rappresentanza della società nei limiti delle materie delegate.

2. Potranno essere nominati amministratori anche non soci.

3. Gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

4. La carica di componente del Consiglio di amministrazione è incompatibile con la qualità di sindaco, di consigliere o di assessore di un Comune socio o con le analoghe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art. 2390 c.c.

Articolo 18

1. Se, per dimissioni od altra causa, vengono a mancare nel corso dell'esercizio uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro sostituzione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

2. I Consiglieri, così nominati, restano in carica fino alla prossima Assemblea e quelli nominati dall'Assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

3. Se però viene meno la metà o più degli amministratori eletti, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e deve convocarsi l'Assemblea per le nuove nomine a norma dell'articolo 15 del presente statuto.

4. Qualora un Amministratore sia revocato, non avrà diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 19

1. Il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, o quando lo sia richiesto per iscritto da almeno tre Consiglieri o dal Collegio sindacale.

2. La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera, da spedire almeno cinque giorni liberi prima della data delle riunioni o in caso di urgenza con telegramma o telefax, da inviare almeno due giorni liberi prima della riunione, a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun Sindaco effettivo.

Articolo 20

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sarà necessaria la presenza ed il voto favorevole di tanti amministratori che rappresentino la maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità sarà decisivo il voto del Presidente.

Articolo 21

1. Al Consiglio di amministrazione, nel rispetto degli indirizzi di Assemblea, di contratto di servizio, della carta dei servizi e degli approvati bilanci di previsione, relazione programmatica e bilancio pluriennale (nel loro insieme anche definiti come piano industriale) da parte dell'Assemblea, compete il perseguimento di tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto dell'approvato piano industriale, fermo restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.

2. In particolare, oltre alle decisioni riservate dalla legge, spetta al Consiglio di deliberare, in aderenza a quanto specificato nel precedente comma:

- a. le proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b. la presa d'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro approvandone la relativa spesa;
- c. l'approvazione degli accordi sindacali aziendali;
- d. il licenziamento per motivi disciplinari del personale;
- e. approvare la struttura organizzativa aziendale;
- f. i piani programma annuali e pluriennali e i *budget* di esercizio (o piano industriale);
- g. la politica generale degli investimenti e delle tariffe;
- h. i contratti e gli accordi con gli Enti pubblici soci nonché con le società dagli stessi partecipate per l'erogazione dei servizi attinenti all'oggetto della Società;
- i. l'acquisto di partecipazioni sociali di qualsiasi specie, nonché l'acquisto di aziende;
- j. la vendita di azioni o di partecipazioni in altre società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, o di aziende;
- k. l'acquisto o la vendita di beni immobili;
- l. l'assunzione di mutui, la proposta di emissione di obbligazioni sia ordinarie che convertibili e le altre operazioni a medio e lungo termine;

- m. la concessione di ipoteche, di fidejussioni e garanzie di firma in genere da parte della società;
- n. l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio del diritto di voto relativamente alla partecipazione della società in altre società, ogniqualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali;
- o. la scelta della società di revisione cui affidare la certificazione dei bilanci.

3. Ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al precedente comma, lett. «f», (nonché dell'articolo 2381, comma 3, 2° capoverso, c.c.), il piano programma deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel triennio entrante nel rispetto degli indirizzi ricevuti.

Il bilancio economico di previsione pluriennale deve essere redatto in coerenza con il piano programma, mettendo in evidenza gli investimenti previsti e indicando le relative modalità di finanziamento; deve altresì comprendere, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione.

Il piano programma, il bilancio economico di previsione pluriennale ed il bilancio economico di previsione annuale sono da *pre*-approvarsi a cura del Consiglio di amministrazione e poi, in via definitiva, da parte dell'Assemblea, e sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie).

Il piano programma, il bilancio pluriennale ed il bilancio di previsione di cui al presente articolo possono essere assorbiti in un unico documento (denominato piano industriale).

La società provvede alla redazione del bilancio infrannuale confrontandolo con il bilancio di previsione, illustrando le cause che potrebbero generare un risultato di esercizio diverso da quello atteso ed individuando i correttivi più opportuni. Anche detto bilancio di assestamento sarà *pre*-approvato dal Consiglio di amministrazione e, in via definitiva, dall'Assemblea.

Articolo 22

1. Il Consiglio di Amministrazione, costituito e funzionante ai sensi dell'art.2380 e seguenti del c.c., ha facoltà di nominare, in coerenza con il dettato dell'art. 1, c. 3, 2° cpv., tra i suoi componenti uno o

più Consiglieri Delegati al quale o ai quali affiderà specifici compiti/deleghe.

2. Il Consigliere Delegato può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della società nei limiti dei poteri conferitigli.

3. Ai fini della nomina, il Consigliere Delegato deve possedere comprovate attitudini ed esperienze professionali nella gestione di imprese di erogazione dei servizi pubblici.

4. Non sono delegabili, oltre a quelli che la legge riserva inderogabilmente al Consiglio stesso, le decisioni di cui all'art. 21, comma 2, del presente statuto.

Articolo 23

1. Al Presidente spetta:

- la nomina e la revoca del Vicepresidente, scelto tra i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- la rappresentanza legale della società di fronte a terzi e in giudizio nonché l'uso della firma sociale;
- la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze dell'Amministratore Delegato;
- la facoltà di transigere liti o comprometterle in arbitrati rituali o irrituali qualora sia stato a ciò delegato dal Consiglio di Amministrazione;
- la facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla società.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vicepresidente.

Articolo 24

Collegio Sindacale – Revisore Contabile

1. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

2. L'assemblea nomina, secondo quanto previsto nell'art. 10 del presente Statuto, il Collegio

Sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti tutti iscritti al Registro dei Revisori Contabili, ne nomina il Presidente e determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

L'assemblea stabilisce il compenso con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti al momento della maturazione del compenso.

3. Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono mantenere l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili e possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina l'immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

4. I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

5. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

6. I membri del collegio sindacale non possono ricoprire l'incarico di sindaco in più di altre cinque società se quotate. Il sindaco che eventualmente superasse tale limite decadrà automaticamente dalla carica.

7. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea e il consiglio di amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato da almeno due membri del collegio.

Articolo 25

1. Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

2. L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi sociali. L'assemblea stabilisce il corrispettivo con l'osservanza delle tariffe professionali vigenti al momento della maturazione del compenso.

4. Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di cui all'art. 2409-quinquies c.c. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza del revisore, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea per la nomina di un nuovo revisore.

5. Il revisore cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del suo ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Articolo 26

1. Il Consiglio può proporre all'Assemblea la nomina - comprensiva di durata e compenso - del Direttore Generale.

2. Ai fini della nomina, il Direttore Generale deve possedere i requisiti previsti dall'art. 22 comma 3 del presente statuto.

3. Il Direttore Generale esercita i poteri di ordinaria amministrazione delegati dal Consiglio di amministrazione, fermi restando i compiti espressamente riservati dalla legge al Consiglio medesimo.

TITOLO V

Affidamenti *in house*, esercizio sociale - bilancio ed utili

Articolo 27

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al modulo gestorio in delegazione interorganica di cui all'art. 113, comma 5, lett. «c», D. Lgs. 267/00:

- a) l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo stringente (gestionale ed economico-finanziario) da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci, è prevista in atti attraverso lo statuto e/o nel regolamento di questo o di quest'ultimi, lo statuto sociale, il contratto di servizio quadro e/o specifico per singolo servizio pubblico locale, la carta dei servizi e l'approvato piano industriale;
- b) la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo economico-finanziario e coinvolgimento dell'ente o degli enti pubblici azionisti, così come previsti nel presente statuto e/o contratto di servizio;
- c) sussiste dipendenza organizzativa (ai fini della *lex specialis*) tra la società e gli enti soci.

2. In termini di presupposti applicativi del c.d. modulo gestorio *in house*, ai fini dell'effettiva subordinazione gerarchica della società agli enti soci, si precisa inoltre che:

- a) gli strumenti di programmazione sono da individuarsi nel piano industriale triennale mobile espresso al potere di acquisto del primo esercizio; il bilancio di previsione annuale (espresso al potere d'acquisto dell'esercizio entrante), rappresenta il primo esercizio del sopraccitato piano;
- b) gli strumenti di verifica sono da individuarsi nel controllo economico-finanziario con frequenza minimale semestrale, a livello di conto economico, evidenziando, tra l'altro, i risultati della gestione ordinaria, finanziaria, straordinaria e complessiva (prima e dopo le imposte sul reddito), e relativa analisi degli scostamenti rispetto al bilancio di previsione annuale. Il *report* infrannuale, da illustrarsi e da approvarsi in Assemblea ordinaria, evidenzierà i problemi, le proposte, i progressi, i piani di azione (sino al prossimo *report*), e dovrà risultare particolarmente incentrato sugli obiettivi qualitativi (di efficienza) e quantitativi (di efficacia) di piano.

Destinatari del *report* sarà quindi, su delega degli enti partecipanti al capitale della società, l'Assemblea la quale provvede così alla consultazione tra gli enti soci circa la gestione dei servizi pubblici locali svolti dalla società e circa il suo andamento generale, con audizione (in sede di *report*) del Presidente del Consiglio di amministrazione, (e, se nominati) del Direttore generale e del Direttore amministrativo.

Sempre su delega degli enti locali, l'Assemblea provvede (per quanto qui interessa ai fini dell'affidamento del servizio *in house*) all'approvazione del piano industriale.

3. Il controllo e la vigilanza interesserà poi, nel concreto, non solo i conti annuali della società *in house*, ma anche l'esattezza, la regolarità, l'economicità, la redditività e la razionalità dell'amministrazione corrente, così come, dall'altro, gli enti pubblici locali soci sono autorizzati ad effettuare ispezioni e visite ai locali ed agli impianti della società *in house* e delle loro eventuali società controllate, collegate o partecipate.
4. Il tutto: 1) onde consentire la concreta attuazione degli indirizzi, programmazione, vigilanza e controllo da parte dell'ente o degli enti pubblici locali soci; 2) da integrarsi evidentemente con le previsioni : a) di statuto; b) di eventuale contratto di servizio–quadro e di contratto di servizio specifico; c) della carta dei servizi; 3) atteso che l'ente o gli enti soci adegueranno il proprio statuto (e eventuali regolamenti) di conseguenza.
5. In ogni modo, ai sensi dell'art. 113, comma 1, 3° capoverso, D. Lgs. 267/2000, non possono essere esercitati *in house* i servizi pubblici locali di distribuzione del gas naturale (v. D. Lgs. 164/00) e dell'energia elettrica (v. D. Lgs. 79/99) e quant'altro la legge prevederà, o modificherà, in materia.
6. Se la società svilupperà fasi complementari dei servizi pubblici locali ad essa affidati, tramite società di scopo e cioè tramite società controllate, collegate o partecipate, è opportuno (seppur non vincolante) che sia previsto : a) se la società è di capitali, che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da questa società così come dovrà risultare in atti; b) viceversa, che la società controllata, collegata o partecipata attiverà gli obblighi di pubblicità previsti dalle norme anzicite ed il relativo

statuto e la convenzione–quadro estenderanno ad essa le stesse previsioni di indirizzo, programmazione, controllo e vigilanza già previste per questa società.

7. L'attività di controllo del Collegio sindacale o del Revisore contabile, per le rispettive competenze, sarà anche estesa agli strumenti programmatici e di controllo infrannuale richiamati nel presente statuto.

8. La società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti soci che la controllano (*rectius*: con la collettività di cui all'ente o agli enti pubblici locali che la controllano). Ciò precisato, l'attività esercitata al di fuori dei territori degli enti pubblici locali soci, dovrà essere sviluppata per gli stessi servizi pubblici locali, con gara o convenzione tra gli enti pubblici locali interessati, sussistendo una integrazione funzionale tra l'attività eccedente il territorio degli enti pubblici locali soci e la necessità di soddisfare i bisogni della collettività stanziata sugli stessi territori di detti enti soci, dimostrandosi, *ex ante*, che non sussiste distrazione di risorse o riduzione della qualità del servizio a danno di detti enti e di detta collettività, ed attivandosi una separata contabilità e *reporting* a dimostrazione di ciò e delle sinergie sistemiche, delle economie di scala, di scopo e di varietà perseguite ai sensi di legge.

Non rientra nel concetto di “parte più importante della propria attività” (di cui all'art. 113, c. 5, lett. «c», D. Lgs. 267/00), l'attività esercitata dalla società previa convenzione (c.d. di gestione per conto) ai sensi dell'art. 30, D. Lgs. 267/00.

Articolo 28

1. L'esercizio sociale ha inizio 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige, secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente, il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2. Anche a tutela degli interessi collettivi, il bilancio d'esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di primaria società iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob.

Articolo 29

1. Atteso che ai sensi del precedente articolo 1, commi 1, 3, 4 e 5, la società non persegue in via

principale scopo di lucro, gli utili netti, previa deduzione di almeno il 5% per la costituzione della riserva legale, sono ripartiti tra i soci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie e per altre destinazioni, oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

Articolo 30

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio nel termine fissato annualmente dal Consiglio medesimo.

TITOLO VI

Recesso, scioglimento e liquidazione

Articolo 31

1. Non costituisce modifica sostanziale dell'oggetto sociale, trattandosi di società istituzionalmente costituita e deputata alla erogazione in delegazione interorganica dei servizi pubblici locali, ma mera restrizione o ampliamento di tale attività istituzionale, una eventuale variazione nella composizione dei servizi pubblici locali affidati alla società, su decisione degli enti soci o dello stesso legislatore sulla base delle specifiche leggi di settore. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo ed a tutti i soci mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro trenta giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione avente ad oggetto uno dei fatti che legittima l'esercizio del diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. La comunicazione inviata dal socio recedente deve indicare il fatto che legittima l'esercizio del recesso, l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso. Il recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro

novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. In ogni modo non compete ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi che essi non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti : a) la proroga del termine della società; b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni. Sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2437-ter, comma 4, c.c., il valore di liquidazione delle azioni del socio che ha esercitato il recesso, è quello riferito al patrimonio netto di libro del bilancio chiuso alla fine dell'esercizio precedente se il recesso è esercitato entro la fine del mese di giugno dell'esercizio successivo, o del bilancio chiuso entro la fine dell'esercizio in cui il socio ha esercitato il recesso se ciò è stato esercitato a far data da un giorno successivo al primo di luglio, senza rettifica delle poste dell'attivo e del passivo risultanti dal suddetto bilancio.

Detto valore di liquidazione tiene conto che, nel caso di specie, alla luce delle previsioni di diritto speciale, il socio pubblico recedente, attribuirà, di caso in caso, la gestione dei servizi pubblici locali (ed i relativi utenti) ad un diverso soggetto, il quale si avvantaggerà dell'avviamento, senza alcun obbligo di assunzione del personale e dei costi fissi in essere per tale servizio pubblico che continueranno ancora a gravare sulla società. Il tutto, noto che nelle società di stretto impianto civilistico (e quindi non strumentali ai servizi pubblici locali partecipate in via totalitaria dagli enti pubblici), l'avviamento (ed i clienti che lo generano) resta in capo alla società, mentre nel caso di specie, per quanto sopra motivato, la presente società patirà (di fatto e di diritto) un avviamento negativo in concomitanza di costi fissi (anche di personale, conseguentemente) esuberanti, con tutte le rigidità che questi ultimi comportano ai fini della gestione.

In qualità di società di capitali deputata ai servizi pubblici locali, non costituisce quindi – ai fini del diritto di recesso – un cambiamento significativo dell'attività della società : 1) l'affidamento di ulteriori servizi pubblici locali di rilevanza o privi di rilevanza economica; 2) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali di rilevanza economica; 3) un'attività che in futuro risulti concentrata esclusivamente sui servizi pubblici locali privi di rilevanza economica; 4) una eventuale operazione di scissione o comunque di finanza straordinaria prevista obbligatoriamente dalle

leggi speciali che modifichi il *mix* dei servizi pubblici locali affidati; 5) la revoca e/o la scadenza di servizi pubblici locali *ope legis* o come da contratto di servizio.

Il recesso deve essere esercitato secondo i termini e le modalità dell'articolo 2437-*bis*, c.c.

2. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la dichiarazione di recesso giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promossa una controversia, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino al giorno di passaggio ingiudicato del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ordinaria che decide sul recesso medesimo.

3. Una volta verificatasi una qualsiasi causa di scioglimento della società, vengono stabilite dall'Assemblea straordinaria le modalità della liquidazione, nonché la nomina di uno o più liquidatori, e la individuazione dei relativi poteri e del compenso.

4. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve, senza indugio, accertarne il verificarsi ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge

TITOLO VII

Disposizioni generali

Articolo 32

Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta in conformità del regolamento d'arbitrato adottato dalla Fondazione per gli Studi Economico- Giuridici di Brescia, da una terna arbitrale, che deciderà in via rituale secondo diritto.

2. La terna arbitrale è nominata dalla Commissione per l'Arbitrato prevista per detto regolamento, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

3. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

4. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs.17 gennaio 2003 n.5.

5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

6. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con le forme e i quorum previsti per l'assunzione di deliberazioni modificative del presente statuto.

Articolo 33

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile al soggetto indicato all'art. 32 è quello di Brescia.

Articolo 34

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di società per azioni.